



15

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
SERVIZIO I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.d.30.01.1913 n.363;

VISTO il D.Lgs 22.01.2004 n. 42, così come modificato dal D.lgs 24.03.2006, n. 137;

VISTO il D.Lgs 30.03.2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10.06.2004 n.173;

PREMESSO che l'Ufficio esportazione di Roma con provvedimento n. 937/13 del 16 giugno 1984 (ai sensi della L. 1089/1939, all'epoca vigente), negava l' attestato di libera circolazione per la "Commode" Luigi XV (cm.85x178x70) con piano in marmo rosso del Belgio, presentata per essere autorizzata all'uscita in data 21 maggio 1984 dalla Ditta Tartaglia, sede di Roma (spedizioniere) per conto della Fondazione Finney, sede di Roma (esportatrice e proprietaria) che veniva comunicato ai suddetti interessati con la stessa nota del 16.06.1984;

PREMESSO che, con provvedimento del 07.01.1986, il Ministro per i beni culturali e ambientali dichiarava l'interesse artistico e storico, particolarmente importante dell'opera, (ai sensi della L.1089/1939 all'epoca vigente);

VISTA la lettera del 10.01.2007 (pervenuta in data 17.01.07) con la quale l'avvocato Giovanni Ciarrocca, in nome e per conto della Edmond J. Safra Philantropic Foundation (attuale proprietaria), chiede ai sensi dell'art.128, comma 3 del Codice per i beni culturali e del paesaggio, la revisione del provvedimento di vincolo del 07.01.1986;

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria che questa Direzione generale ha ritenuto di dover espletare in conseguenza dei rilievi formulati dall'interessato e condensati nella relazione storico artistica fatta pervenire della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma, con lettera del 20 marzo 2007 prot. n. 1543, parte integrante del presente provvedimento (all.1);

CONSIDERATO che nella suddetta relazione storico artistica la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma ha ribadito il proprio favorevole parere all'assoggettamento della commode alle disposizioni della legge di tutela, parere che qui si intende integralmente recepito;

CONSIDERATO che anche il Comitato per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, richiesto di parere in ordine alla fondatezza dei rilievi presentati dall'interessato, ritiene che (verbale n. 2 del 21.03.2007) *"letta attentamente la relazione pervenuta dalla Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma e concordando con le osservazioni già a suo tempo presentate dal prof. Claudio Strinati, (risposta del maggio 1999 alla lettera dell'avv. Fabrizio Lemme) sull' eccezionale rilevanza dell'opera nell'ambito dei rapporti culturali tra l' Italia e Francia, e tali rapporti sono parte integrante della storia del patrimonio artistico italiano' l'istanza del proprietario della comode francese opera di Antoine Robert Gaudreaus, debba essere respinta ;*

RAVVISATA l'opportunità di fare proprio il parere espresso dal sopracitato organismo consultivo tecnico, per l'effetto:

Alb
je

11
B

DECRETA


- a) l'istanza presentata dall' avvocato Giovanni Ciarrocca, in nome e per conto della Edmond J. Saffra Philanthropic Foundation(proprietaria), di revisione del provvedimento di vincolo, ai sensi dell'art.128, comma 3 del Codice per i beni culturali e del paesaggio, è respinta;
- b) verificata la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento della "commode" di Antoine-Robert Gaudreau, in lacca giapponese e vernis de Paris, con finiture in bronzo dorato di Jaques Caffieri e ripiano in breccia violetta, Parigi 1744, cm. 85x132x73, alle disposizioni di tutela contenute nella legge, la stessa continua a rivestire un altissimo valore documentario ed eccezionale interesse artistico per i motivi indicati nell'allegata relazione storico artistica, parte integrante del presente provvedimento(all.2);
- c) la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma è incaricata di provvedere alla notifica della presente decisione all'interessato;
- d) avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso a) amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente dichiarazione, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n.42/2004, b) giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla notifica della presente dichiarazione, c) straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica della presente dichiarazione o della decisione del ricorso amministrativo di cui alla lettera a), qualora si opti per la preventiva presentazione del medesimo

Roma li

30/3/2004

n. prot. 4483

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bruno De Santis)



NB
gr